

Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 184 DEL 13.12.2010

Oggetto: Nullità e/o annullamento in autotutela del Decreto Arlas n. 70 del 28.04.2010 e di tutti gli atti connessi, successivi e consequenziali - nullità e/o annullamento in autotutela dell'incarico conferito in favore dell'Avv. Giancarlo Aiello con contratto di collaborazione professionale del 28.04.2010 - subordinata e sussidiaria dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

PREMESSO

- con DGR n. 507 del 18 giugno 2010 è stata approvata l'Informativa al Presidente del Consiglio Regionale della Campania nonché le Direttive ai Coordinatori delle AGC, ai Dirigenti di Settore e di Servizio, ai Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni, nell'ambito della prima attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 concernente il Patto di Stabilità Interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali (All. sub A, sub B, sub C);
- tali direttive prevedono testualmente che : "...i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 ed a produrre entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata dai provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio in poi";
- con medesima disposizione veniva altresì richiamata l'attenzione dei destinatari sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito all'art. 77 -ter, commi 15 e 16 del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L. n. 78/2010;
- con nota n. 3222 del 6 luglio 2010 il Direttore dell'Arlas dell'epoca procedeva ad inviare al Presidente della Giunta Regionale comunicazione avente ad oggetto : Relazione illustrativa come richiesto da Circolare Prot. 3166/UDCP/GAB del 24 giugno 2010 - Attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- con DGR n. 589 del 02/8/2010 la Giunta Regionale, in attuazione l'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2010, istitutivo dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in luogo dell'Agenzia per il Lavoro e la Scuola, ha provveduto a nominare il nuovo Direttore Generale dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in persona del Dott. Paolo Gargiulo;
- con nota del 3/9/2010 prot. 5121/UDPC/GAB/GAB recepita dall'Arlas in data 16.09.2010 prot. n. 4045 avente ad oggetto - Sollecito applicazione all'art.14 commi 20 e 21 del D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/ 2010 - il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale invitava i soggetti in indirizzo a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla direttiva presidenziale adeguandosi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicando compiutamente la direttiva stessa;
- la precedente gestione amministrativa dell'Arlas non ha mai provveduto ad effettuare le consegne al nuovo Direttore Generale contestando la legittimità dell'insediamento anche in sede giudiziaria, con procedure ancora in corso di definizione;






Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- con relazione inviata alla III Commissione Consiliare Permanente nota n. 4569 del 21.10.2010 a seguito dell'audizione del 24.09.2010, l'attuale Direttore Generale dell'Arilas ha evidenziato le criticità emerse in fase di insediamento soprattutto nel difficile reperimento di alcuni atti e contratti di collaborazione;
- con Decreto Direttoriale Arilas n. 131 del 17.09.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arilas n. 119 del 23.07.2010 di proroga delle short list di cui ai D.D. 119/2008, D.D. 69/2009, D.D. 123/209, D.D. 152/2009 e D.D. 203/2009 che sono decadute alla rispettive date di scadenza;
- con Decreto Direttoriale Arilas n. 138 del 08.10.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arilas n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione" con declaratoria di inesistenza materiale e giuridica dell'atto regolamentare medesimo;
- nell'ambito delle verifiche disposte, in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, si è rinvenuto agli atti dell'Ufficio un contratto di collaborazione professionale del 28.04.2010 non repertoriato, stipulato tra l'Arilas e l'Avv. Giancarlo Aiello in forza di deliberazione di assunta, in pari data con Decreto Arilas n. 70 del 28.04.2010;
- con nota Arilas del 17.11.2010 prot. n. 5101, ricevuta dall'interessato in data 24.11.2010, venivano contestate ex art. 7 e s.s. L. 241/90 le rilevate cause di invalidità e difformità del proprio incarico, per motivi di nullità e/o annullamento del Decreto n. 70 del 28.04.2010 e del relativo rapporto di collaborazione ed, in via subordinata e sussidiaria, l'immediata risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento;
- il predetto interessato non ha provveduto a far pervenire al protocollo Arilas le deduzioni di riscontro alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90 nel nuovo termine comunicato con telegramma postale n. 056/AI del 25.11.2010, in esecuzione della nota del Direttore Generale Arilas n.5278 del 24.11.2010;

CONSIDERATO

- con la citata nota del 03/9/2010 prot. 5112/UDCP/GAB/GAB, l'Arilas è stata invitata formalmente a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla menzionata direttiva presidenziale per adeguarsi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicare compiutamente la direttiva con attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dal combinato disposto dagli artt. 76 e 77 -ter, commi 15 e 16, del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L. n. 78/2010;
- la predetta direttiva impone, quindi, alle Amministrazioni Regionali destinatarie della medesima di annullare/revocare gli atti ed i contratti di assunzione deliberati in violazione del richiamato art. 77 -ter, commi 15 e 16, del D.L. 122/2008 convertito in L.133/2008, richiamato all'art. 14 del D.L. n. 78/2010;
- dalle verifiche effettuate risulta che con Decreto Arilas n. 70 del 28.04.2010, mai reso pubblico e notificato all'interessato, è stato deliberato il conferimento dell'incarico di consulenza professionale - con decorrenza dal 03.05.2010 al 02.05.2011 - in favore dell'Avv. Giancarlo Aiello con il quale è stato stipulato, in pari data, un contratto di collaborazione non repertoriato, in aperta violazione della normativa in materia e del divieto sancito dal combinato disposto dagli artt. 76 e 77 -ter, commi 15 e 16, richiamato dall'art. 14 comma 19 e s.s. D.L. n. 78 del 31.05.2010 conv. in L. n. 122/2010;






Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- gli Enti Pubblici devono, comunque, uniformare a pena di nullità i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, trasparenza ed imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle strutture organizzative interne e del personale preposto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in osservanza del principio di economicità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dalla L. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'autonomia regolamentare in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi degli Enti Pubblici non consente di dare luogo alla costituzione di rapporti lavorativi a qualsiasi titolo che contrastano con le disposizioni normative vigenti;
- le disposizioni normative di cui innanzi sono da ritenersi di carattere generale ed applicabili nell'intero settore dei pubblici poteri;
- costituisce altresì - *jus receptum* - il principio secondo cui la discrezionalità amministrativa va esclusa in presenza di comportamenti *contra legem* dell'Amministratore o del dirigente pubblico (cfr. Cass. SS. UU. n. 7024/ 2006; n. 5083/2008; n.5288/2009 e Ord. n. 6410 del 2.3.2010);

RILEVATO CHE

- il Decreto n. 70 del 28.04.2010 di deliberazione di nuovo incarico ed il consequenziale contratto di collaborazione professionale, stipulato in pari data in favore dell'Avv. Giancarlo Aiello, già affetti da vizi propri di cui infra, violano le disposizioni di legge in materia ed il divieto di cui agli artt. 76 e 77 -ter, commi 15 e 16, del D.L. 122/2008 e, pertanto, sono soggetti a nullità e/o annullamento per violazione di legge;
- il predetto incarico, già nullo e/o annullabile per quanto detto innanzi e per vizi propri di cui infra, resta caducato anche in conseguenza e per effetto della nullità/annullamento del D.D. n. 23 del 09.02.2009 e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del presunto "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione", nonché per annullamento del D.D. n. 119 del 23.07.2010 di proroga della validità delle *Short List* dell'Arlas;
- pur prescindendo dai rilevati vizi di nullità/annullamento del predetto Decreto Direttoriale Arlas n. 70 del 28/04/2009 con consequenziale caducazione del contratto di collaborazione di seguito stipulato, sia il provvedimento amministrativo di determinazione e disposizione di volontà a contrarre che il medesimo atto negoziale, vanno dichiarati nulli e, comunque, annullati in autotutela perché *contra legem* per i seguenti vizi propri:
 - a) l'incarico di collaborazione è stato deliberato senza la preordinata ed oggettiva verifica e presa d'atto dell'assenza di competenze del personale interno per l'espletamento della attività esternalizzata;
 - b) l'incarico non ha copertura finanziaria, non esistendo un apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Arlas per l'anno finanziario 2010 sul quale appostare la spesa occorrente per far fronte al pagamento del compenso pattuito, così come approssimativamente e genericamente assestrito nel Decreto n. 70 del 28.04.2010;
 - c) i compensi già corrisposti sono stati provvisoriamente anticipati e prelevati da fondi propri dell'Ufficio, mancando a tutt'oggi il trasferimento di risorse da parte della Regione Campania per il progetto di stabilizzazione degli LSU;







Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- d) l'incarico è stato conferito *intuitu personae*, atteso che la validità della short list di riferimento era scaduta al 31.12.2009, poi illegittimamente prorogata con D.D. n.119 del 23.07.2010, annullato in autotutela, mentre l'incarico è stato deliberato e contrattualizzato in data 28.04.2010. In ogni caso, la scelta del contrattista deliberata ed il conseguenziale contratto di collaborazione violano e, comunque, prescindono dalla risultanze della graduatoria di merito elaborata a seguito di procedura di selezione compativa dalla Sezione XI della Short List approvata con D.D. 152/2009;
- e) il decreto di deliberazione ed il conseguenziale contratto di incarico sono estremamente generici e non recano l'indicazione specifica dell'oggetto della prestazione professionale, il posizionamento del contrattista nella Sezione XI della short list, né i riferimenti normativi e tabellari necessari per determinare e giustificare i compensi pattuiti;
- f) la deliberazione del incarico professionale di cui al Decreto n. 70 del 28.04.2010 risulta privo di legittima e sufficiente motivazione indispensabile per giustificare la discrezionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione. Per cui, sia l'atto deliberativo che il contratto risultano viziati da eccesso di potere non essendo sorretti da determinazioni preordinate e motivate necessarie ai fini della pubblicità e trasparenza, imparzialità, efficacia, economicità e coerenza dell'attività amministrata con particolare riferimento agli obiettivi istituzionali, programmatici e progettuali specifici dell'Arilas;
- g) il contenuto dell'incarico è indeterminato, mancando l'indicazione specifica delle Azioni del Progetto LSU e delle conseguenziali finalità da realizzare attraverso la consulenza e collaborazione del professionista, né si rinviengono agli atti disposizioni e richieste ufficiali, impartite o concordate successivamente tra le parti, attinenti alle attività che si assumono programmate in atti e del luogo di loro svolgimento. Neppure si evincono contenuti, finalità, obiettivi e risultati della prestazione professionale dalle relazioni temporali di attività allegata alle fatture inviate dal professionista, ferma la mancanza agli atti delle relazioni trimestrali e di documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta;
- h) il contratto di collaborazione consta di atto negoziale atipico a schema libero non repertoriato che non è stato preventivamente approvato ed adottato dall'Arilas;
- i) ferme le rilevate cause di nullità e/o annullabilità ed in via subordinata e sussidiaria, il contratto deve comunque intendersi immediatamente risolto per grave inadempimento contestato con la CAP ex art. 7 L. 241/90 per i fatti di cui al precedente punto g);

RITENUTO

- di dover provvedere alla chiusura del procedimento avviato ex art. 7 L. 241/90;
- di dover dichiarare nulli e, comunque, di annullare in autotutela il D.D. n. 70 del 28.04.2010 e tutti gli atti connessi, successivi e consequenziali nonché il contratto di collaborazione professionale stipulato, in pari data, tra l'Arilas e l'Avv. Giancarlo Aiello, in applicazione delle disposizioni in materia e per violazione del divieto di cui agli artt. 76 e 77 -ter, commi 15 e 16, del D.L. 122/2008 convertito in L. 133/2008, anche in conseguenza e per effetto degli enunciati vizi propri degli predetti atti e dell'annullamento delle disposizioni di proroga delle *short list*, dell'annullamento del Decreto n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del presunto Regolamento per il reclutamento del personale Arilas e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del medesimo Regolamento;





Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- di dover dichiarare, in via subordinata e sussidiaria, la risoluzione immediata del predetto contratto di collaborazione per grave inadempimento contrattuale, nella remota ipotesi di validità ed efficacia del medesimo incarico;

VISTO

- il Dlgs n. 165/01;
- l'art. 21 nonies della L. 241/90;
- il D.L. n. 78/10 conv. in L. n. 122 del 30.07.2010;
- la DGR n. 507 del 18 giugno 2010;
- la L.R. n. 7 del 20 luglio 2010;
- la DGR. n. 589 del 2/8/2010;
- la nota del 3/9/2010 prot. 5112 /UDCP/GAB/GAB del Capo di Gabinetto;
- il D.D. Arlas n. 131 del 17.09.2010;
- il D.D. Arlas n. 138 del 08.10.2010;
- la Circolare n. 3 del 19.3.2008 del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 del 17.11.2010 prot. n. 5101;
- la nota del Direttore Generale Arlas n. 5278 del 24.11.2010;
- il telegramma Arlas n. 056/AI del 25.11.2010

DECRETA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- dichiarare la chiusura del procedimento amministrativo avviato con comunicazione ex art. 7 L. 241/90 del 17.11.2010 prot. n. 5101;
- dichiarare nullo e, comunque, di annullare in autotutela il Decreto Arlas n. 70 del 28.04.2010 e di tutti gli atti connessi, successivi e consequenziali;
- dichiarare nullo e, comunque, di annullare in autotutela il contratto di collaborazione professionale stipulato in data 28.04.2010 tra l'Arlas e l'Avv. Giancarlo Aiello;
- in via subordinata e sussidiaria, ritenere immediatamente risolto il predetto contratto di collaborazione a progetto per il grave inadempimento contestato;
- fare riserva di ogni ulteriore provvedimento in ordine alla contestazione di eventuali illeciti erariali;
- comunicare l'esito del procedimento all'interessato;
- di trasmettere il presente decreto al responsabile del procedimento ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Arlas per gli atti di sua competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

